

LAVORI CON SUB IN PORTO



Ministero
della Marina Mercantile

CAPITANERIA DI PORTO
del Compartimento Marittimo di
RAVENNA

ORDINANZA N°36/88

Il Capo del Circondario Marittimo di Ravenna:

- RITENUTO opportuno modificare la propria ordinanza n.51/82 in data 12.11.1982, relativa ai lavori subacquei;
- VISTA + la propria ordinanza n.51/87 in data 14.09.1987 che disciplina l'iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell'art.68 del codice della navigazione;
- VISTO - il D.M. del MINISTERO MARINA MERCANTILE in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTI - gli artt.68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt.59 e 204 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

- Art.1 - Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque del porto di Ravenna e nelle relative adiacenze, dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- a) che le imprese interessate ai lavori subacquei siano iscritte nel registro di cui all'art.68 del Codice della Navigazione;
 - b) che i sommozzatori in servizio locale siano iscritti nel registro tenuto, ai sensi dell'art.3 del D.M. in data 13.01.1979, della Capitaneria di Porto di Ravenna, o siano provvisti di un'autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità Marittima del porto di iscrizione;
 - c) che l'equipaggiamento individuale del sommozzatore sia conforme nei requisiti tecnici a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia;

- d) che i natanti in appoggio, la cui presenza è obbligatoria nelle operazioni svolte fuori dalle acque portuali, siano idonei al trasporto di materiale e persone nei limiti previsti dai prescritti certificati, nonchè mostrino il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali;
- e) che le attrezzature, individuali e non, che verranno imbarcate sul natante in appoggio siano provviste di certificazione di collaudo da parte dell'Ente Tecnico;
- f) che l'impresa si assicuri in zona una camera di decompressione e di un sanitario;
- g) che il personale agisca sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare tutte le immersioni.

Art.2 - Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali gli interessati dovranno ottenere un'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, presentando apposita istanza con indicati gli elementi di cui all'articolo 1).

Art.3 - In tutti gli altri casi, l'impresa dovrà consegnare prima dell'inizio delle operazioni, al responsabile presente sul natante in appoggio, una scheda da dove risultino tutti gli elementi di cui all'articolo 1). Dette condizioni dovranno essere mantenute in atto per l'intera durata dei lavori, in caso contrario dovranno essere sospese le operazioni.

Art.4 - L'ordinanza n.51/82 in data 12.11.1982 è abrogata.

Art.5 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art.6 - I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti a norma dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Ravenna, li 13 MAG. 1988



IL COMANDANTE
CV (CP) Bocco Federico